



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO:

**VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI
DELL'ART.17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. -
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PONTE Roberto	Presidente	Sì
2. MORO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. ANGHILANTE Eraldo	Consigliere	Sì
4. BONANSEA Luca	Consigliere	Sì
5. BERARDO Michela	Consigliere	Sì
6. ARTUSIO Giuseppe	Consigliere	Sì
7. SARCI Maria Grazia	Consigliere	Sì
8. MONGE ROFFARELLO Giancarlo	Consigliere	Sì
9. TROVO' Paolo	Consigliere	Sì
10. DALMASSO Stefania	Consigliere	Sì
11. PASERI Anna	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Vicesegretario Comunale MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. PONTE Roberto, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza.

Il Presidente PONTE Roberto riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Arch. Rudella Enrico, professionista incaricato della redazione della Variante:

Premesso che il Comune di PIASCO è dotato di Piano Regolatore Generale, formato ai sensi del titolo III della Legge Regionale urbanistica n.56/77 ed approvato con D.G.R. n. 17-13671 del 18.10.2004 e n. 10-15366 del 21 aprile 2005, adottato nella stesura definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 04.09.2002, modificata, in controdeduzione alle osservazioni regionali, con deliberazioni consiliari n. 45 in data 22.12.2003 e n. 10 in data 22.03.2004.

Preso atto che allo stato attuale sono state approvate n. 10 Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Considerato che l'Amministrazione del Comune di PIASCO, anche in seguito di istanze presentate da privati, ha ritenuto di procedere all'esame di ulteriori modifiche ed integrazioni al Piano Vigente, onde verificarne motivazioni e giustificazioni, per poi procedere ad un'altra Variante parziale dello Strumento Urbanistico vigente.

Rilevato che ai sensi della citata L.R. 56/77 e s.m.i. e della modifica all'art. 17 "Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale ed intercomunale", la Variante in esame, che prende il nome di VP 11/20, si riconosce nei commi 5, 7 e 9 del suddetto articolo, che la definisce quale Variante Parziale, per un Comune al di sotto di 10.000 abitanti, soggetta ad approvazione con Delibera del Consiglio Comunale.

Visti gli elaborati predisposti dai tecnici incaricati che costituiscono la variante parziale n. 11/20 ai sensi dei commi 5° e 7° dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Richiamati i contenuti di variante che esposti dal geom. Ricciardelli, durante la seduta consiliare che ha illustrato le modifiche al P.R.G.C. proposte al Consiglio Comunale indicando, per ognuna di esse, le diverse motivazioni in funzione dell'interesse pubblico che si intende perseguire, e che vengono di seguito riportate:

1. Ridimensionamento dell'area residenziale soggetta a PEC, con riduzione della capacità edificatoria nel suo complesso e revisione della quantità di aree per servizi pubblici, previste in dismissione. Superficie territoriale invariata. Ridimensionamento servizi pubblici mq. – 1.640. Ridimensionamento volume edificabile mc. – 2.360.
2. Maggiorazione dell'indice di Superficie Utile Lorda per formazione di interpiano come secondo orizzontamento di superficie uguale a quella del piano terra del fabbricato esistente. Necessità di ulteriore spazio per lo stoccaggio del materiale da lavorare e del prodotto finito, non essendo sufficiente la SUL assentita con Permesso di Costruire n. 3104 del 24/09/2008 e Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 34/2008 del 02/10/2008.
3. Recupero della struttura esistente, relativa al vecchio fabbricato individuato a catasto, all'interno del centro storico, con ristrutturazione edilizia di tipo B, anche in funzione dell'ampliamento oggetto di autorizzazione edilizia 83-045 (81-151) mai realizzata né tanto meno completata. Prescrizioni di destinazione d'uso proprie dell'area RS e stretta osservanza delle tipologie costruttive definite all'art. 19 paragrafo 2.4.Q delle NdA.
4. Cambio di tipologia di intervento, su parte del complesso di fabbricati, da Ristrutturazione edilizia di tipo A RA a Ristrutturazione edilizia di tipo B, con possibile

sopraelevazione di cui al punto C4 dell'Art. 19 NdA, per il solo adattamento delle altezze ai fabbricati adiacenti in modo da rendere conforme la tipologia costruttiva.

5. Trasformazione dell'area da Verde Privato VP e parte Agricola H a Residenziale di Completamento RC. Utilizzo del trasferimento di volumetria da altre previsioni residenziali dichiarate non attuabili.

6. Ripristino area agricola H. Rinuncia alla destinazione d'uso turistico, ricettiva, ricreativa: alberghi TA con presumibile consumo di suolo altre all'esistente, non sussistendo più opportunità di attuazione. Successiva individuazione del limite d'ambito del Piano di Recupero (linea rossa punitinata), ove è ammessa, ai sensi dell'art. 28 NdA del, la ricomposizione volumetrica associata alla ristrutturazione (punto I5) degli edifici esistenti (punto D6 in quanto abbandonati alla data di adozione del P.R.G o non utilizzati a fini agricoli, dimostrando l'effettivo abbandono da oltre tre anni), con le specifiche quantitative di cui al punto C1. Necessità di addivenire ad un recupero dei "Tetti Silvestro" in località collinare, con riqualificazione del costruito esistente e del naturale ambientale.

7. Raccordo tra Zone Territoriali Omogenee del D.M. 1444/68 e le Aree distintamente classificate e individuate nelle Norme di Attuazione all'art. 18 e nella Cartografia di Piano Regolatore Generale del Comune di Piasco:

A = RS, RA; B = RE; C = RC o RN; D = PE, PC, PN, PT, TE, TA; E = H; F = G.

Aggiornamento della fascia di rispetto cimiteriale a m. 200 dal perimetro del cimitero come previsto dall'art. 338 del RD 1265/1934, dall'art. 28 della L. n. 166/200 2e dall'art. 27 della LR n. 56/77 e smi.

Dato Atto che:

- **La variante è da ritenersi parziale** ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i., come meglio argomentato e precisato nella descrizione degli oggetti, in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

- **Il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11/2020** (Art. 17, 7° comma, L.R. 56/77 e s.m.i.) del P.R.G. del Comune di PIASCO, è stato adottato con DCC n. 34 del 29.12.2020.

Successivamente la Delibera, con tutti gli atti relativi, è stata depositata, ai sensi delle leggi n. 1150/42 e n. 10/77 e della legge regionale n. 56/77 e s.m.i., in libera visione presso la Segreteria del Comune dal **25.01.2021 al 24.02.2021 compreso** con avviso pubblicazione n.33/2021 per estratto all'Albo Pretorio Digitale e comunicazione ad Enti ed Istituzioni. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione si sono potute presentare osservazioni e proposte. Nel termine utile di presentazione delle osservazioni, **non sono pervenute** osservazioni e proposta al Progetto Preliminare, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 citato.

La delibera di adozione è stata inviata alla Provincia (pervenuta il 25.01.2021 prot. n. 4121) ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. per sottoporla alla pronuncia di merito: alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art. 17 e alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale e i progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

- **Osservazioni e Controdeduzione:** non è necessario procedere alle controdeduzioni in quanto non sono pervenute osservazioni da parte di privati al Progetto Preliminare della Variante al P.R.G., formulate ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77.

- **La Provincia di Cuneo**, in riferimento al comma 7 dell'art. 17 LR 56/77 e smi, ha espresso, con Determina Dirigenziale 2021/362 del 08.03.2021 entro quindi il termine del 11.03.2021, parere di compatibilità della Variante specifica in oggetto, ricevuta da Comune con prot. 1737 del 08.03.2021.

Le puntuali e specifiche controdeduzioni al parere provinciale sono riportate nella Relazione del Progetto definitivo di Variante Parziale, a cui si fa riferimento, per cui la **Deliberazione Comunale di Approvazione definitiva dà atto dell'esito di recepimento di quanto pervenuto e delle indicazioni espresse dalla Provincia.**

- **La variante rispetta i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f)** della L.R. 56/77 e s.m.i, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come di seguito evidenziato nei prospetti relativi agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato in seguito, nello stralcio della Relazione del Progetto definitivo di Variante Parziale.

3.1 Verifiche relative alla capacità insediativa - Art. 17 comma 5 e) L.R. 56/77

La capacità insediativa residenziale riferita ad abitanti e turisti **del PRG vigente è la seguente:**

Verifica richiesta dalla normativa	Riferimento normativo	Dato numerico
<i>Capacità insediativa residenziale teorica del PRG e della VS 2/10 vigente:</i>	<i>Art. 17 comma 5 L.R. 56/77 s.m.i.</i>	5.412 ab.

3.2 Verifiche relative alle aree a servizi - Art. 17 comma 5 c) e d) L.R. 56/77

a) *Indicazione della dotazione complessiva di aree a servizi del PRG alla data di approvazione* mq. 145.534
Superficie prevista in Variante Strutturale 02/10 **mq. 147.467**

<i>b) Indicazione della riduzione/aumento ammissibile della quantità globale di aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 3/1 (0,5 mq x ab.) calcolato rispetto alla capacità insediativa residenziale teorica.....</i>	<i>mq. 2.706</i>
<i>c) Indicazione delle eventuali variazioni della dotazione complessiva del precedente punto a) suddivise per variante o concesse in deroga</i>	<i>mq. - 1.846</i>
<i>d) Verifica che il valore della sommatoria di cui al punto c) sia inferiore alla riduzione/aumento ammissibile di cui al punto b)</i>	<i>mq. -1.846 < 2.706</i>
<i>e) Verifica che il valore finale della dotazione complessiva delle aree a servizi sia superiore ai minimi di legge (mq./ab. 25)</i>	
<i>mq. 145.621 / ab 5.412 =.....</i>	<i>mq./ab. 26,90</i>

3.3 Verifiche relative alla capacità insediativa residenziale – Art. 17 c. 5 lettera e) della L.R. 56/77

<i>a) Indicazione della capacità insediativa residenziale riferita ad abitanti e turisti del PRG vigente:</i>	<i>ab. 5.412</i>
<i>b) Indicazione delle variazioni della capacità insediativa residenziale del precedente punto a) suddivise per variante o concesse in deroga ovvero sommatoria delle stesse:</i>	<i>ab. 0</i>
<i>c) Per i Comuni con più di 10000 ab e per i Comuni con meno di 10000 ab che non intendano incrementare la capacità insediativa residenziale:</i>	
<i>Verifica che il valore della sommatoria del punto b) non sia superiore a 0 ab.</i>	<i>0</i>

3.4 Verifiche relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive

– Art. 17 comma 5 f) della L.R. 56/77

<i>a) Indicazione di superfici territoriali, previste dal PRG e VS 2/10 vigente di attività produttive</i>	<i>mq. 283.118</i>
<i>direzionali, commerciali, turistico-ricettive.....</i>	<i>mq. 36.479</i>
<i>b) Indicazione delle variazioni delle superfici territoriali e della capacità edificatoria di cui al precedente punto a), suddivise per variante o concesse in deroga ovvero sommatoria delle stesse</i>	
<i>attività produttive mq. nominali per modifica indici</i>	<i>mq. - 3.391</i>
<i>direzionali, commerciali, turistico-ricettive.....</i>	<i>mq. - 3.309</i>
<i>c) Verifica che il valore della sommatoria punto b) sia inferiore al 6% del totale</i>	
<i>attività produttive</i>	<i>% -1,19</i>
<i>direzionali, commerciali, turistico-ricettive.....</i>	<i>% - 9,0</i>

Verifica di Assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

Atteso che: ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., gli strumenti di pianificazione e le loro varianti, contenendo specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza, sono formati ed approvati tenendo conto del processo di VAS, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole. Ai sensi del comma 8 dell'art. 17 LR. 56/77 e s.m.i., gli strumenti di pianificazione a livello comunale, se non espressamente esclusi, sono sottoposti a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.

Dato atto che: la Variante in questione è sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VAS, secondo il procedimento integrato con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale”, il Consiglio Comunale con la delibera ha adottato anche il “Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica”. Si è pertanto avviato l’iter procedimentale con la nomina dell’organo tecnico, ex art. 7 L.R. 40/1998, per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Verbale dell'organo Tecnico Comunale, costituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 28 dicembre 2020 nella persona del Signor Arch. Pennasso Ettore, è stato predisposto in data 26.05.2021, recita: *visti l'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'articolo 17 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. che la Variante Parziale 11 adottata ai sensi dell'art. 17, comma 5 e seguenti della L.R., al P.R.G.C. del Comune di Piasco non debba essere sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica, in quanto:*

- la Variante non interferisce, con nuove previsioni, con aree protette di rilievo nazionale o regionale (SIC, ZPS, SIR) senza pertanto determinare particolari ricadute negative e neppure si prevedono interferenze dirette o indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale;
- i soggetti interessati ai fini ambientali (ARPA, ASL, PROVINCIA) sono concordi nell'esclusione della Variante dalla valutazione in quanto anch'essi ritengono che non paiano sussistere criticità ambientali di rilievo;
- secondo quanto previsto nei pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati è necessario effettuare da parte del Comune delle valutazioni ed integrazioni, alla variante nel suo successivo iter di approvazione.

Negli elaborati della presente Variante Parziale sono recepite le **osservazioni - condizioni dell'Organo Tecnico**, sotto forma di controdeduzione ed integrazione di normativa di carattere generale, riportate pertanto nella Relazione e nelle Norme di Attuazione.

Considerato che, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione comunale, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, la Variante in esame è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.

Al termine dell'esposizione dell'Architetto Rudella, e precisamente alle ore 19:25, i consiglieri comunali Sigg. Artusio e Bonansea si allontanano dalla Sala Consiliare in ossequio alle prescrizioni dell'art. 78 comma 2° del D.lgs. 267/00;

Dopo brevissima discussione;

Acquisito il favorevole parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti: 9 - votanti: 9 - favorevoli: 9 - contrari: zero - astenuti: zero

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **Di approvare il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 11/20, al vigente P.R.G.C. del Comune di Piasco** approvato con D.G.R. n. 17-13671 del 18.10.2004 e n. 10-15366 del 21 aprile 2005, adottato nella stesura definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 04.09.2002, modificata, in controdeduzione alle osservazioni regionali, con deliberazioni consiliari n. 45 in data 22.12.2003 e n. 10 in data 22.03.2004.
La Variante Parziale n. 11/20 redatta dall'architetto Enrico Rudella, **si compone dei seguenti elaborati**:

Tav. 1 - Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Ambientale Strategica

Tav. 2 Relazione comprendente: - la Relazione Illustrativa.

- gli stralci planimetrici

In scala 1:5.000 della tav. n. 3

in scala 1:2.000 della tav. n. 4

in scala 1:1.000 della tav. n. 5

- stralci delle Norme di Attuazione in variante

In aggiornamento allegati:

Tav. 3 – Assetto generale Variante in scala 1:5.000

Tav. 4 – Concentrico Variante in scala 1:2.000

Tav. 5 – Centro Storico Variante in scala 1:1.000

Tav. 6 – Norme di Attuazione

3) Di dare atto che negli elaborati della presente Variante Parziale sono recepite:

- le **osservazioni - condizioni dell'Organo Tecnico**, sotto forma di controdeduzione ed integrazione.

- l'esito delle **indicazioni espresse dalla Provincia**.

4) Di dichiarare la conformità con gli strumenti di pianificazione sovracomunale, dando atto in particolare che il progetto di variante è compatibile con il Piano Territoriale Regionale, con il Piano Territoriale Provinciale e con il Piano Paesistico Regionale

5) Di dichiarare per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione comunale, che non esistono progetti sovracomunali approvati che possano interessare o che possano interferire con la variante parziale in questione.

6) Di provvedere al deposito in visione presso la Segreteria comunale della presente deliberazione con il progetto di variante approvato dandone contestuale avviso all'Albo pretorio Digitale del Comune.

7) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione della Variante Parziale n. 11/2020, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG, alla Provincia di Cuneo e alla regione Piemonte, entro dieci giorni dalla sua adozione, così come previsto dall'art. 17 c. 7 della LR 56/77 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
PONTE Roberto

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara